



Ministero dell'università e della ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Alla Ministra
Prof.ssa Maria Cristina Messa
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

e p.c. Prof. Giuseppe Recinto
Capo di Gabinetto MUR
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

Dott.ssa Maria Letizia Melina
Segretario Generale MUR
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Dott.ssa Marcella Gargano
Direttrice generale della Direzione generale
delle istituzioni della formazione superiore
dgistituzioni@pec.mur.gov.it

S E D E

Oggetto: Parere in merito a schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143

Adunanza del 7 e 8 luglio 2022

Il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (C.N.A.M.)

VISTA la nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore prot. n. 7771 del 08/06/2022 con la quale è stata richiesta la formulazione di un parere in merito allo schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante la "*Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,*



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” e, in particolare, l’art. 2, comma 7, lettera e);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67 contenente il *“Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale”*.

VISTO il *Regolamento sulle modalità di funzionamento del C.N.A.M.*, approvato dall’Assemblea plenaria il 27 maggio 2022;

ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta nota ed, in particolare, lo schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e la relazione illustrativa;

SENTITA la Commissione Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento del personale, di cui all’art. 10, comma 1, lettera d) del *Regolamento* del C.N.A.M.,

esprime in premessa le seguenti considerazioni:

1. Considerazioni preliminari

Il C.N.A.M. valuta preliminarmente in modo positivo un intervento normativo volto a riformare il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall’art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, così come a suo tempo definito nel decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143. La predisposizione di quel nuovo modello di reclutamento, atteso dal sistema AFAM da più di vent’anni, è stato infatti oggetto a suo tempo di numerose critiche, provenienti soprattutto dall’intero sistema (Conferenze Direttori e Presidenti, Studenti) e dalle Organizzazioni sindacali. In particolare erano sorti fondati dubbi sulla concreta possibilità di attuare il dettato normativo, tanto è vero che l’entrata in vigore di tale regolamento, inizialmente prevista a partire dall’anno accademico 2020/2021, è stata più volte oggetto di rinvio (all’a.a. 2021/2022 con il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12; all’a.a. 2022/2023 con decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2021, n. 21; e infine all’a.a. 2023/2024 con l’ art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228).

In particolare il C.N.A.M. valuta positivamente, nella riforma del d.P.R. 143/2019, le misure volte a perseguire – anche in questo ambito – una sempre maggiore sintonia del sistema AFAM con i



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

modelli già adottati in ambito universitario, pur mantenendo in vita alcune prerogative che sono espressione del mondo artistico e musicale, come del resto le stesse Commissioni di Camera e Senato avevano suggerito nei pareri espressi sul d.P.R. 143/2019. In questo senso risulta essere cruciale l'adozione dell'Abilitazione Artistica Nazionale, unitamente alla predisposizione di meccanismi e tempistiche che rendono effettivamente possibile per le istituzioni la programmazione triennale dei fabbisogni del personale, all'assunzione di un nuovo modello di mobilità, in sostituzione dell'attuale mutuato dal sistema scolastico, e – più in generale – alla previsione di meccanismi tesi a superare definitivamente la sistemica formazione di precariato nell'ambito della docenza.

2. Definizioni normative

Appare pienamente condivisibile l'aggiornamento e l'integrazione operato nell'articolo 1, relativamente alle definizioni normative dei termini che ricorrono nel provvedimento: l'articolo consente infatti di interpretare in modo chiaro ed univoco il nuovo regolamento.

3. Abilitazione Artistica Nazionale

L'istituzione dell'Abilitazione Artistica Nazionale rappresenta in un certo senso, anche da un punto di vista simbolico, il cuore della riforma del d.P.R. 143/2019. Il modello normativo di riferimento è naturalmente costituito dal sistema dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, da tempo sperimentato nel reclutamento universitario dopo l'entrata in vigore della Legge 240/2010. Dal momento che il legislatore, nel predisporre la riforma dell'Alta formazione artistica e musicale, ha operato una chiara scelta nel senso di un avvicinamento della disciplina delle Istituzioni AFAM alla disciplina delle Università, il naturale corollario e completamento di tale processo non può che essere la previsione di un modello di reclutamento ispirato ai medesimi principi di qualificazione e competenza didattica. Il riconoscimento dell'Abilitazione Artistica Nazionale costituisce il risultato di un giudizio di merito avente per oggetto il singolo candidato, non fine a sé stesso, ma strumentale a quello successivo, comparativo, demandato ad un altro organo, la commissione d'esame, alla quale spetta la scelta definitiva del soggetto da incardinare. L'Abilitazione rappresenta dunque un "filtro" rispetto al "concorso di sede" volto ad accertare la qualificazione della docenza e soprattutto la rispondenza del profilo artistico-professionale del docente rispetto alle esigenze dell'istituzione dettate dalla tipologia dell'organico dei professori e dalla natura dell'offerta formativa.

Così come strutturata l'Abilitazione rappresenta uno strumento di decentramento delle procedure di reclutamento e di conseguente valorizzazione della cosiddetta "autonomia responsabile", oltre a consentire un'effettiva percorribilità delle procedure concorsuali che vi sono collegate. L'abilitazione funge infatti da strumento di scrematura dei partecipanti, senza la quale si rischierebbe la paralisi delle istituzioni AFAM, chiamate a gestire (tale era la previsione nell'originale stesura del d.P.R. 143/2019) un numero considerevole di concorsi a tempo indeterminato, con le



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

relative prove pratiche, a fronte di una preventivabile ampia platea di aspiranti docenti, soprattutto per alcuni settori artistico-disciplinari.

Nello specifico il C.N.A.M. considera pienamente condivisibili:

- a. La previsione della durata di nove anni dell'Abilitazione e la sua cadenza biennale;
- b. La previsione che per il conseguimento dell'abilitazione sia necessario il possesso della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello (o titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati), nonché titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero;
- c. Il decentramento delle procedure di Abilitazione;
- d. La previsione delle modalità di nomina di ciascuna commissione nazionale e le relative ipotesi di incompatibilità;
- e. I criteri che dovranno disciplinare le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'Abilitazione (art. 2, comma 14);
- f. La disciplina transitoria prevista al comma 15 per la prima procedura di Abilitazione, che consente ragionevolmente il transito dall'attuale sistema di reclutamento al nuovo.

4. Programmazione del fabbisogno del personale, ciclo del reclutamento e della mobilità, collaborazioni fra istituzioni

Il complesso di norme previste dal Regolamento riformato che regolano le procedure di programmazione, le tempistiche del ciclo del reclutamento e il nuovo modello di mobilità, risultano interamente condivisibili nella sostanza, in quanto non solo pienamente attuabili ma – soprattutto – alternative ai modelli di “non programmazione” e di reclutamento centralizzati: in definitiva tali norme riconoscono il valore dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni, garantendo una piena assunzione di responsabilità da parte delle stesse.

Nello specifico il C.N.A.M. ritiene particolarmente significative:

- a. La disciplina relativa alle conversioni e alle indisponibilità, con la relativa specificazione che tali procedure non sono sottoposte ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al Ministero da parte delle istituzioni;
- b. La possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare ad altro settore artistico-disciplinare, la cui procedura è specificata all'articolo 12;
- c. Le tempistiche previste per la programmazione e le procedure del reclutamento;
- d. La previsione di un modello procedurale per la gestione della mobilità che, finalmente, allontana il sistema AFAM dai meccanismi mutuati dal sistema scolastico, caratterizzati da una gestione centralizzata e da punteggi che privilegiano l'anzianità di servizio e la condizione familiare, che mortificano l'autonomia. Il sistema previsto, più prossimo a quello universitario, consente invece una valutazione del profilo didattico-artistico-professionale del docente in relazione alle esigenze dell'offerta formativa dell'istituzione.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Infine si ritiene pienamente positiva la previsione di cui all'articolo 5, con l'obiettivo di perseguire una migliore efficienza organizzativa e una migliore gestione delle risorse professionali, di collaborazioni tra istituzioni AFAM, mediante l'utilizzazione congiunta del medesimo personale docente e la programmazione di comuni procedure di reclutamento. Questa previsione sarà particolarmente utile per le istituzioni di piccole dimensioni.

5. Disciplina riguardante la nuova figura del ricercatore

Si ritiene di fondamentale importanza aver previsto nel regolamento novellato la figura del ricercatore, in considerazione dell'esigenza di portare a termine il progetto riformatore della Legge 508 attraverso l'istituzione del terzo ciclo di livello EQF 8, e ancor prima quale risposta al settore AFAM che, proprio negli ultimi tempi, anche attraverso la partecipazione di numerose Istituzioni al bando PRIN 2020, ha manifestato una grande attenzione nei confronti del mondo della ricerca, pur in assenza di un complessivo quadro normativo che definisca la peculiarità della ricerca artistica.

Si ritiene condivisibile non solo quanto previsto per il reclutamento di tale profilo, ma anche la disciplina prevista per il passaggio dal profilo di ricercatore a quello di docente, in analogia con quanto normato in ambito universitario dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Procedure di reclutamento a tempo indeterminato

Le procedure disciplinate dall'articolo 8 valorizzano integralmente l'autonomia responsabile delle istituzioni, consentendo l'adozione di un modello di reclutamento che si possa relazionare con la natura dell'offerta formativa dell'istituzione e dei suoi progetti futuri di sviluppo negli ambiti della didattica e della ricerca. In questo senso appare necessaria la previsione (comma 1, lettera s) che i professori assunti con contratto a tempo indeterminato permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.

Appare altresì utile la specificazione che la partecipazione ai bandi di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato sia riservata anche a chi è già docente di ruolo presso un'altra istituzione.

7. Procedure di reclutamento a tempo determinato

Anche l'articolo 10, nello stabilire le modalità con le quale va esercitato il reclutamento a tempo determinato, valorizza l'autonomia delle istituzioni, prevedendo che le procedure siano definite in apposito regolamento interno, sulla base di alcuni criteri definiti al comma 3. Tra i vari criteri elencati appaiono estremamente opportune le seguenti specificazioni:

- a. Che la procedura sia prevista per soli titoli;
- b. che alla procedura siano ammessi solo coloro che sono in possesso degli stessi titoli di studio previsti per la partecipazione all'Abilitazione Artistica Nazionale;
- c. che, in caso di candidati in possesso dell'Abilitazione Artistica Nazionale, questa non possa essere valutata meno di un quarto dei punti complessivi previsti.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

8. Altre tipologie di incarichi d'insegnamento

La revisione del d.P.R. 143/2019 prevede, oltre al necessario riferimento ai commi 284 e 285 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'attribuzione di incarichi di insegnamento motivati da documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, la nuova disciplina volta al conferimento di incarichi ai cosiddetti *visiting professor*, ossia a studiosi e docenti stranieri.

L'innovazione, per i benefici che potrà conferire al sistema e nell'ottica di una progressiva omogeneizzazione della normativa AFAM con quella universitaria, va considerata positivamente.

9. Professori emeriti e onorari

Risulta essere pienamente condivisibile la disciplina prevista dall'articolo 13, che definisce i requisiti e le modalità per il conferimento – anche nel settore AFAM – dei titoli di *professore emerito* e *professore onorario*, anche in questo caso in analogia con la prassi universitaria che discende dall'applicazione dell'art. 111 del R.D. 1592/1933.

10. Reclutamento del personale amministrativo e tecnico

Anche nell'ambito del reclutamento del personale amministrativo e tecnico le direttrici che informano il nuovo modello di reclutamento vanno nella condivisibile direzione della valorizzazione dell'autonomia, rispettosa ovviamente dei principi generali in materia di concorsi pubblici (vedi d.lgs. 165/2001 e d.P.R. 487/1994); lo stesso discorso vale per le procedure di mobilità che vengono previste nel testo novellato, rimesse in capo alle singole istituzioni.

Molto opportuna appare infine, nel medesimo articolo 14 (comma 5), l'introduzione della disciplina relativa alle progressioni verticali tra le aree nei casi di "posti unici" (quelli di direttore amministrativo, di direttore di ragioneria e di direttore di biblioteca): in questi casi, al fine di garantire il rispetto del dettato del comma 1 bis dell'articolo 52 del Testo Unico Pubblico Impiego, si prevede che le procedure comparative possano essere svolte congiuntamente da due o più istituzioni, con riserva di almeno il 50% dei posti all'accesso dall'esterno.

11. Portale unico dei concorsi AFAM

Appare strumento essenziale l'istituzione del *Portale unico dei concorsi AFAM*, previsto all'articolo 15, che consentirà di assicurare agli aspiranti una tempestiva informazione sulle varie fasi delle procedure di reclutamento e la necessaria trasparenza nella gestione delle stesse.

12. Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

L'articolo 16 disciplina un'ampia serie di fattispecie che l'adozione del regolamento novellato necessariamente dovrà regolare, soprattutto attraverso alcune norme transitorie e alcune abrogazioni di precedenti norme non più compatibili con il nuovo quadro normativo.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Alcune disposizioni appaiono non solo estremamente opportune, ma quasi obbligate, come quella che al comma 6 prevede che per i primi dieci anni di applicazione delle norme del regolamento i ricercatori possano essere reclutati a tempo indeterminato anche se privi di dottorato di ricerca: la predisposizione dei suddetti dottorati di ricerca nel comparto Afam è infatti, ad oggi, in una fase iniziale, e si prevede un periodo non brevissimo per l'avvio e la conclusione dei primi dottorati.

Altro passaggio obbligato che il nuovo regolamento prevede riguarda la revisione – in termini di *aggiornamento* ma anche di *riduzione* – dei settori artistico-disciplinari, revisione necessaria per poter avviare le procedure di Abilitazione Artistica Nazionale, in considerazione del fatto che il primo atto che occorrerà adottare per garantire l'avvio delle procedure è il decreto (previsto dall'art. 2, comma 14) che disciplina tra l'altro i settori concorsuali (lettera e), costituiti dall'aggregazione di settori artistico-disciplinari affini.

Altra disposizione di fondamentale importanza, nell'ottica della tutela delle legittime aspettative dei docenti collocati nelle varie graduatorie nazionali indicate all'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento, è quella contenuta al comma 8, che opportunamente disciplina la transizione dall'attuale sistema di reclutamento dei docenti basato sulle graduatorie nazionali a quello previsto dal regolamento stesso. Nello specifico si prevede che le istituzioni debbano ricorrere prioritariamente a tali graduatorie, sino a quando ve ne saranno di capienti per un determinato settore, e solo in subordine al reclutamento così come normato dal regolamento. Sempre nell'ottica di una adeguata transizione, inoltre, fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione, hanno facoltà di partecipare alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato quei docenti che sono inseriti nelle graduatorie nazionali e i docenti inclusi – a seguito di concorso pubblico selettivo – nelle graduatorie di istituto e abbiano almeno tre anni di insegnamento nei precedenti otto anni accademici.

Il comma 16, infine, contribuisce a fare chiarezza sulla attuale figura del *docente-bibliotecario*, caratterizzata dalla doppia mansione di insegnante di bibliografia e biblioteconomia musicale da un lato, e bibliotecario dall'altro. La lettura in combinato disposto del DM 99/2009, che volutamente non ha inserito la funzione di bibliotecario nella declaratoria del settore CODM/01 "Bibliografia e biblioteconomia musicale", e del CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, in cui è stato introdotto il nuovo profilo professionale del "Direttore di biblioteca", inquadrato nell'area "Elevata professionalità", ha suggerito la definizione di una fase transitoria propedeutica ad un assetto futuro delle biblioteche di conservatorio caratterizzato dalla necessità di assicurare sia il personale tecnico bibliotecario di vario profilo, sia un docente di bibliografia e biblioteconomia musicale con funzione di responsabile scientifico: tale assetto, del resto, è stato messo in rilievo anche nella risoluzione adottata dalla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati (n. 8-00045 del 23 ottobre 2019, "Sul potenziamento delle biblioteche dei conservatori e degli archivi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica").



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Il Consiglio, tutto ciò premesso e considerato, esprime parere favorevole sulla riforma del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, così come definita nel testo trasmesso dalla Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore con prot. 7771 dell'8 giugno 2022.

Il Consiglio, inoltre, auspica e raccomanda che, attraverso un parallelo intervento legislativo volto ad accrescere le facoltà assunzionali attualmente previste dalla Legge, si consenta alle istituzioni AFAM di effettuare il reclutamento a tempo indeterminato su ogni posto della dotazione organica anziché il reclutamento a tempo determinato, peraltro limitato dall'articolo 10 comma 1 del regolamento. Con tale intervento legislativo, attraverso la programmazione di cui all'articolo 3 e la previsione di cui all'articolo 16 comma 7, si azzerebbero infatti le oltre 1.100 posizioni di precariato ancora residue, condizione essenziale per la piena attuazione del nuovo modello di reclutamento.

Il Consiglio, altresì, segnala:

- in considerazione della forte carenza – negli organici degli ISIA e dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica – di docenti con contratto a tempo indeterminato, nonostante la recente parziale integrazione degli stessi, la problematica applicazione dell'articolo 11 comma 3, che – nel caso di docenti facenti parte degli organi di governo – potrebbe portare a gravi disfunzioni gestionali;
- la necessità – nei provvedimenti attuativi o comunque successivi e correlati al presente regolamento – di affiancare all'aggettivo 'artistico' l'aggettivo 'scientifico', in riferimento ad esempio alle attività svolte e alla produzione documentata dai candidati, come correttamente indicato all'articolo 2, comma 14, lettera a), essendo presenti nel settore AFAM numerosi settori artistico-disciplinari di carattere scientifico (discipline musicologiche, storiche, ecc.);
- la difformità – rispetto alla corrispondente normativa universitaria (cfr. L. 240/2010, articolo 16, comma 3, lettera f) – nella previsione del divieto di corrispondere ai commissari impegnati nell'Abilitazione Artistica Nazionale oltre a *compensi, emolumenti e indennità* anche i *rimborsi spese* (articolo 2 comma 8 del regolamento), previsione questa che rischia di disincentivare la partecipazione dei professori ai lavori delle commissioni;
- l'inopportunità di prevedere la valutabilità, all'interno dei procedimenti finalizzati al reclutamento del personale docente a tempo determinato, del servizio prestato (articolo 10, comma 3, lettera e), punto 3) presso scuole secondarie di secondo grado pubbliche,



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

trattandosi di servizio relativo ad un ambito del sistema formativo non appartenente al segmento terziario;

- l'opportunità di esplicitare che la procedura prevista all'articolo 2, comma 9 per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, la cui valutazione è riservata ai Nuclei di valutazione delle istituzioni, si debba riferire soltanto ad una fase di prima applicazione, nelle more della definizione – anche per il settore AFAM – di specifici criteri di valutazione dell'attività artistica e scientifica. Si segnala a questo proposito l'urgenza di procedere all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera i) della Legge 508/1999 sulla valutazione;
- la necessità di valutare, laddove all'interno delle istituzioni AFAM vi siano rilevanti patrimoni tutelati e riconosciuti dalle Soprintendenze, la previsione di specifiche figure di archivisti e conservatori;
- il refuso del comma 7 dell'articolo 16, che è erroneamente indicato come comma 4.

Roma, 7 luglio 2022

Il Segretario
Prof. Giovanni Latino

Il Presidente
Prof. Antonio Bisaccia